

CIRCOLARE CLIENTI - N°30/2012

DATA: 24/09/2012

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341.494.210 # 0341.250.007

N° PAG.: 1

Oggetto:

PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 01 AGOSTO 2011 n. 151 PER LE ATTIVITA' DI NUOVA INTRODUZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO I

Comunicazione:

Fonte normativa	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 7 agosto 2012 n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese." (GU n. 187 del 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n.171). - Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, a norma dell'articolo 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (pubblicato su g.u. n. 221 del 22 Settembre 2011).
Contenuto	<p>Il 12 agosto 2012 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2012 n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (GU n. 187 del 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n.171).</p> <p>All'art. 7 comma 2-bis viene riportata la "proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto antincendio D.P.R. 151/2011."</p> <p>Le principali novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 "Regolamento di semplificazione della disciplina di prevenzione incendi erano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Presentazione di istanze, progetti e SCIA VV.F. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) subordinata alla categoria di appartenenza (A, B e C) e attraverso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) o Camera di Commercio; 2 Introduzione di nuove attività di cui all'Allegato I del D.P.R. ,esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, le quali dovevano, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 7 ottobre 2012, espletare i prescritti adempimenti (presentazione della SCIA VV.F.). Di seguito riportiamo l'elenco delle nuove attività introdotte dal DPR 151/2011: <ul style="list-style-type: none"> - Asili nido con più di 30 presenze (personale operante + bambini); - Demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000mq; - Officine per la riparazione di veicoli a motore, o di carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300mq; - Campeggi e villaggi turistici con capienza superiore a 400 persone; - Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200mq; - Impianti e centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200mq; - Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; - Interporti con superficie superiore a 20.000mq; - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000m. <p>Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, le nuove attività introdotte dal DPR 151/11 ora hanno UN ANNO IN PIÙ DI TEMPO per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento di prevenzione incendi.</p> <p>IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIENE SPOSTATO QUINDI DAL 7 OTTOBRE 2012 AL 7 OTTOBRE 2013, CONCEDENDO UN ULTERIORE ANNO ALLE AZIENDE CHE NON HANNO ANCORA ADEMPIUTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LE NUOVE ATTIVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 151/2011.</p>

Con l'occasione porgiamo

Distinti saluti

Ing. Alessio Maggi

Tecnolario S.r.l.